

24 giugno 2020
prot. n. 09/20

**Oggetto: Verbale Assemblea straordinaria del Centro Culturale San Paolo
per l'adeguamento dello Statuto**

In ottemperanza a quanto richiesto dalla riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.), in data 24 giugno dell'anno 2020, alle ore 15:00 in modalità videoconferenza (causa emergenza sanitaria ancora in corso) si è riunita in II Convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Adeguamento dello Statuto sociale alla nuova legge su Terzo Settore

(D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.)

Dopo i saluti di rito e i ringraziamenti per la disponibilità il presidente Ampelio Crema ssp dichiara aperta la seduta; come primo atto l'Assemblea invita a svolgere le funzioni di segretario al dott. Raffaele Mazzarella, che accetta.

Il Presidente constata la presenza dei seguenti soci in rappresentanza delle varie sedi presenti nel territorio nazionale: Francesco Todaro della sede di Firenze; Giuliano Censi della sede di Alba; don Mimmo Aquino della erigenda sede di Modena; Franco Belviso e Vito Spagnolo della sede di Bari; Giuseppe Berardi, Marco Giuliani e Tommaso Carrieri della sede di Vicenza; Roberto Bisio della sede di Genova e don Roberto Ponti. Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente, dopo essersi soffermato sulla necessità di adeguare lo Statuto in ottemperanza alla nuova legge sul terzo settore, ricorda che ai sensi dell'art. 101, comma 2, D. Lgs. n. 117/2017, entro il 31 ottobre 2020, gli enti iscritti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. Il Presidente presenta il cammino fatto per giungere alla attuale stesura. A partire da un modello predisposto dal CSV della Regione Piemonte a cui siamo iscritti e in costante contatto con la sede CSV di Alba, si è elaborata la bozza attuale che viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea. Si sofferma poi ad analizzare i singoli articoli del suddetto documento, in particolare gli articoli 3-10-11-12 che hanno subito importanti modifiche.

Il Presidente apre la discussione. Dopo ampio dibattito e le dovute chiarificazioni, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto. Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto tutti i soci presenti che lo approvano all'unanimità. Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo ove possibile, l'esenzione di bollo e imposta di registro.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 15:30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Raffaele Mazzarella

Il Presidente

don Angelio Cuneo

*Adeguamento Statuto CCSP
alla legge su Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.)*

*approvato dalla Assemblea straordinaria
24 giugno 2020*

STATUTO

della Organizzazione di Volontariato

“CENTRO CULTURALE SAN PAOLO - ODV”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo Settore” e ss.mm.ii., l’Organizzazione di Volontariato “CENTRO CULTURALE SAN PAOLO – ODV”, siglabile “CCSP – ODV” di seguito anche “CCSP”.
2. La denominazione dell’Organizzazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS.
3. L’Organizzazione ha sede legale nel Comune di Alba, in Piazza San Paolo 14.
4. La durata del Centro Culturale San Paolo non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall’art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

1. Il Centro Culturale San Paolo è apartitico e a struttura democratica, ha carattere volontario, non ha scopi di lucro ed in ogni sua attività si mantiene apartitico. Ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in sintonia con la missione della Società San Paolo, secondo principi cristiani e con particolare attenzione al mondo giovanile, si prefigge lo scopo di operare nel settore della organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di formazione, promozione e diffusione della cultura e dell’arte.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, il CCSP si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*art. 5, lett. i*);
 - b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*art. 5, lett. d*);
 - c. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (*art. 5, lett. v*);
 - d. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (*art. 5, lett. w*) (di cui all'art. 5, lett. d, i, v, w, del D.Lgs. 117/2017).
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo il CCSP intende svolgere le seguenti attività:
 - a. promuovere attività di carattere sociale e culturale, finalizzate anche al perseguimento, secondo i principi Cristiani, della solidarietà in favore degli emarginati, dei poveri, degli svantaggiati in genere;
 - b. presentare, dandone una valutazione critica alla luce dei principi evangelici, il mondo della comunicazione sociale, attraverso l'analisi dei fatti, delle leggi, dei fenomeni culturali, sociali e religiosi più diffusi e appariscenti, per cogliere ed apprezzare quanto c'è in essi di positivo e, perciò, di implicitamente cristiano;
 - c. educare, in particolare i giovani, alla comunicazione sociale;
 - d. promuovere ad ogni livello, la formazione, lo sviluppo della persona, secondo i principi cristiani, attraverso incontri biblico-formativi;
 - e. recupero, tutela e valorizzazione di beni artistici e storici.
 - f. organizzare festival, convegni, conferenze, corsi formativi, rassegne, iniziative di solidarietà e volontariato nazionale e internazionale, mostre...
3. Il CCSP, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei soci.
4. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
5. Le attività di cui sopra sono svolte dal CCSP prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
7. Ogni forma di rapporto economico con il CCSP derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
8. Il CCSP ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
9. Il CCSP può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
10. Il Centro Culturale San Paolo può creare in città diverse da Alba articolazioni territoriali non dotate di autonomia con area di attività cittadina, provinciale o regionale, determinandone, con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, l'organizzazione, le attribuzioni ed i confini territoriali.
11. Il CCSP può creare collaborazioni con altri Centri Culturali, associazioni ed Enti aventi finalità complementari analoghe od affini che ne facciano specifica richiesta al Consiglio Direttivo.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio del CCSP durante la vita dello stesso è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà del CCSP;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti al CCSP;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. Il CCSP trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
 - g. Attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3. L'esercizio sociale del CCSP ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 7 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate del CCSP a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte del CCSP tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione al CCSP è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione e esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo (secondo le indicazioni dell'art. 12) ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi del CCSP.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa Comunicazione di cui al punto precedente.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al CCSP;

- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi del CCSP;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.
7. Il Consiglio Direttivo entro la fine del mese di marzo di ogni anno, dovrà provvedere alla revisione delle liste dei soci.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita del CCSP e alla sua attività. In modo particolare:
- a. I Soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dal CCSP, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti del CCSP;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
 - b. I Soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del CCSP;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi del Centro Culturale San Paolo

1. Sono organi del CCSP:
- a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del Centro Culturale, regola l'attività dello stesso ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel registro soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati se il CCSP ha meno di 500 soci e più di 5 associati se il CCSP ha più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando la maggioranza del Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 10 giorni prima dell'adunanza e inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, alle varie articolazioni territoriali (e queste a loro volta ai Soci locali) con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. Il Consiglio Direttivo, può a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i Soci l'avviso di convocazione.
9. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
10. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
11. Vista l'articolazione territoriale nel territorio nazionale (art. 3.10) e il consistente numero di soci, sono previste Assemblee locali con la presenza di almeno un membro del Direttivo. A tali Assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili. Si richiede comunque sempre a ogni sede una rappresentanza qualificata alla Assemblea nazionale.

12. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il 30 aprile (4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario).
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca; tra questi elegge il Presidente e il Vicepresidente;
 - d. qualora venga previsto per legge o se ne ravvisi la necessità, nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni al CCSP;
 - e. qualora venga previsto per legge o se ne ravvisi la necessità, nomina e revoca l'organo di controllo;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - i. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - k. delibera sull'esclusione dei soci;
 - l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dal CCSP stesso;
 - o. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 del presente Statuto;

- p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento del CCSP e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti tra i Soci ed eletti dall'Assemblea. Uno dei membri sarà nominato, ai sensi dell'art. 26 comma 5 del Codice del Terzo Settore, dalla Società San Paolo d'Italia, purché scelto tra le persone fisiche associate. Il numero dei membri del Direttivo deve essere dispari.
2. L'Assemblea delibera sulla composizione del Consiglio Direttivo e provvede alla elezione degli amministratori che durano in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni; essi sono rieleggibili. Si applica al riguardo l'articolo 2382 del codice civile.
3. L'Assemblea stessa nomina all'interno del Consiglio Direttivo il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Tesoriere e il Segretario. Ovvero può affidare l'ufficio di Tesoriere a una persona esterna del Direttivo purché socio.
4. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà essere immediatamente convocata l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.
5. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese del CCSP, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato.

del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del CCSP, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la Relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni; procede entro la fine del mese di febbraio di ogni anno alla revisione dell'elenco dei Soci per verificare la permanenza dei requisiti di ammissione;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - h. delibera sulla istituzione dei centri periferici di cui all'articolo 3.10;
 - i. delibera su ogni altra questione che gli viene sottoposta dal Presidente;
 - j. delibera sulle richieste di collaborazioni presentate da altri Centri Culturali, associazioni od Enti;
 - k. delibera sugli altri argomenti ad esso specificatamente demandati in forza del presente Statuto.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia stata fatta domanda motivata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire in consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione, in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea.
2. Il Presidente dirige il Centro Culturale San Paolo e lo rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. Provvede all'amministrazione ordinaria ed all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Ha la responsabilità generale del buon andamento del Centro. Sovrintende a tutte le attività del CCSP; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto del CCSP; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci; coordina e vigila sul buon andamento delle articolazioni territoriali.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
5. Al Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, eletto dall'Assemblea, spetta la firma degli atti sociali che impegnano il Centro nei riguardi dei Soci e dei terzi.
6. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte delle proprie attribuzioni in via transitoria o permanente.

Art. 14 Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo. Questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

2. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto degli articoli 30 e 34 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117; e può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione del CCSP, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore del CCSP.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri Soci del CCSP.

Art. 17

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento del CCSP con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, del CCSP, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il Segretario

Raffaele Mazzarella

il Presidente

don Aurelio Cuneo